

Rivista di Scienze Religiose in Terra di Lavoro, Vol. 2 (2023)

Sinodalità e Chiesa in uscita

Aspetti giuridici della sinodalità e del cammino sinodale delle chiese in Italia.

Una riflessione canonistica

Michele Manfuso

Dottorando in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Angelicum in Roma. Cancelliere Vescovile della diocesi di Aversa. Giudice e Promotore di Giustizia presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello di Napoli. Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Aversa. Docente Assistente delle cattedre di Diritto Canonico I e II presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale Sez. S. Luigi in Napoli.

Abstract

Il ruolo del Diritto Canonico, mai come in questo tempo della Chiesa, può essere non solo utile, ma anche rivelatore. Ciò è particolarmente chiaro nei nuovi processi sinodali in atto, dove la dimensione giuridica, seppur non volutamente costitutiva, assume un ruolo di sostegno e di chiarificazione del ruolo del popolo di Dio nella dinamica decisionale a favore del bene ecclesiale. Questo breve contributo vuole dimostrare in che modo una struttura normativa può favorire l'integrazione della sinodalità nella Chiesa come stile, sottolineandone anche le criticità. Infine si propone una breve analisi del cammino delle Chiese in Italia, con una proposta finale che lascia spazio a riflessioni successive.

Negli ultimi tempi si avverte forte nel dibattito ecclesiale la necessità della comprensione del concetto di sinodalità, soprattutto sulla scia oramai ben avviata del Sinodo per le Chiese in Italia. Diviene dunque abbastanza importante l'esigenza di chiarire non solo il termine, ma anche i vari processi sinodali in corso, al fine di assimilare in modo utile e quantomai incisivo un modello, quello sinodale, che si prospetta essere decisivo per la vita della Chiesa.

Un primo passaggio da fare è quello di rendere esplicito il fatto che è non soltanto la attuale congiuntura ecclesiale attuale a richiamare l'importanza della sinodalità: sulla scia del Concilio Vaticano II l'invito a uno stile maggiore di Chiesa sinodale è risuonato in diversi documenti magisteriali e riflessioni teologico-canonistiche, trovando nel *Codice di Diritto Canonico* (CIC) del 1983 una regolamentazione giuridica, soprattutto riguardo a due organismi: il Sinodo dei Vescovi e il Sinodo Diocesano.

Infatti, il termine «sinodale» può genericamente indicare un processo di discernimento nella Chiesa e può far riferimento agli istituti giuridici che portano questo nome e che sono disciplinati dal diritto, prevedendo diritti, obblighi, potestà, ecc... In questo breve contributo si cercherà, dunque, di richiamare la diversificata e precisa connotazione attraverso cui l'attuale normativa, e in particolare il CIC, ha per ora articolato tale dimensione di sinodalità ecclesiale, specificandone i contenuti giuridici, realizzando una veloce ma precisa disamina del cammino sinodale delle Chiese in Italia, attualmente in corso.

Punto di riferimento principale sarà il CIC, pur tenendo presenti, accanto ad esso, altri documenti del magistero, come la costituzione apostolica *Episcopali Communio* (EC), il discorso di papa Francesco in occasione del 50° anniversario

di istituzione del Sinodo dei Vescovi (SdV)¹, il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum Successores"*², l'istruzione sui sinodi diocesani³ oltre ad altri interessanti studi, come quello della Commissione teologica internazionale sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa⁴.

1. La sinodalità come stile di una nuova ecclesiologia di comunione

Vi è tra tutti i *christifideles* una comunione, fondata sul battesimo, da cui deriva il diritto/dovere di cooperazione nella vita e nella missione della Chiesa da parte di tutti, pur considerando la diversità di ministeri, carismi e situazioni di vita.

Infatti, a partire da *Lumen gentium*, molti documenti magisteriali hanno messo in evidenza che costitutivo della Chiesa è il «mistero di comunione»:

Questo è il "metodo" con cui operiamo nella Chiesa [...], Non è solo una questione di procedura; è riflesso della natura stessa della Chiesa, mistero di comunione con Cristo nello Spirito Santo⁵.

¹ Cf FRANCESCO, «Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi» (17 ottobre 2015), *AAS* 107 (2015) 1138-1144.

² Cf CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, «Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum Successores"» (9 marzo 2004), in *Enchiridion Vaticanum* 22, 1047-1275.

³ Cf CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, «Istruzione sui sinodi diocesani *In Constitutione apostolica*» (19 marzo 1997), *AAS* 89 (1997) 706-727.

⁴ Cf COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa», *Communicationes* 50 (2018) 180-236. Il documento è stato approvato nel corso della sessione plenaria del 2017 e la pubblicazione è stata autorizzata da parte di papa Francesco il 2 marzo 2018.

⁵ Cf BENEDETTO XVI, «Omelia nella S. Messa di inaugurazione della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi» (Aparecida, 13 maggio 2007), *AAS* 99 (2007) 435.

Questo trova riscontro nel CIC, a partire dai cann. 204 § 1 CIC e 205 CIC: il primo canone incentrato sul Popolo di Dio, mentre il secondo più esplicitamente su quello di «comunione» che nella Chiesa cattolica si realizza in modo pieno e specifico con l'unione a Gesù Cristo mediante (A) i vincoli della fede, (B) dei sacramenti e (C) del governo ecclesiastico. E circa quest'ultimo legame il can. 751 CIC stabilisce esplicitamente che la sua assenza comporta lo scisma, ossia «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti», a cui è connessa la pena della scomunica *latae sententiae* (cf. can. 1364 § 1 CIC).

Da qui, dunque, deriva il dovere da parte di tutti i fedeli di «conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (can. 209 § 1 CIC). Alla base di questa dimensione ecclesiale vi è allora una profonda comunione spirituale, fondata sulla grazia di Gesù Cristo, che pone in unione tutti i cristiani, pur divisi in diverse confessioni e sempre impegnati nella realizzazione della comunione fra tutte le Chiese. Per i cattolici poi essa si esprime, a livello disciplinare, nella comunione ecclesiastica, la quale ha come sua specificità quella di essere una comunione gerarchica.

Direttamente connesso alla dimensione di comunione fra tutti i fedeli ancora vi è il *sensus fidei*, nozione il cui testo di riferimento è LG 12:

La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo (cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici» mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13), il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte, con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita.

Il CIC non menziona questo concetto, ma semplicemente ricorda come Gesù ha affidato alla Chiesa il «deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata» (can. 747 § 1 CIC).

La Commissione teologica internazionale, nel 2014, ha dedicato un documento al tema del *sensus fidei*⁶; anche nel documento sulla sinodalità la Commissione riprende ancora questo tema all'interno di quello più ampio della comunione del Popolo di Dio, mettendolo in rapporto appunto con la dimensione della sinodalità:

In conformità all'insegnamento della *Lumen gentium*, Papa Francesco rimarca in particolare che la sinodalità «ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico» e che, in base alla dottrina del *sensus fidei fidelium*, tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di evangelizzazione. Ne consegue che la messa in atto di una Chiesa sinodale è presupposto indispensabile per un nuovo slancio missionario» (CTI-Sin n. 9).

Dal testo emerge che il termine sinodalità è inteso come «espressione della teologia di comunione» (CTI-Sin nn. 54, ss), ed è inserito nel «dinamismo della comunione cattolica e collocato nella *traditio* apostolica» (CTI-Sin nn. 58, ss).

Lo sforzo della Commissione è stato, quindi, quello di conferire al concetto di sinodalità, molto utilizzato nel dibattito ecclesiale attuale, una investitura teologica ponendolo in connessione e continuazione con quello di comunione, maggiormente riferito al tempo del Concilio e postconcilio.

⁶ Cf COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Il *sensus fidei* nella vita della Chiesa», 10 giugno 2014, in *Il Regno – documenti* 59 (2014) 655.

Viene facile comprendere che il tentativo è stato quello di presentare la nozione di sinodalità come concreta e moderna modalità di attuazione di quella ecclesiologia di comunione di cui la genetica teologica cattolica è fortemente intessuta, assumendo necessariamente una identità di significato molto più ampio.

2. La sinodalità come espressione della comunione gerarchica

Il tema della comunione gerarchica è strettamente connesso a quello più generale della comunione ecclesiale. Nella normativa codiciale, infatti, si parla di comunione gerarchica (*hierarchica communio*) nel più ampio contesto della dimensione di comunione della Chiesa universale, soprattutto riguardo il rapporto tra Papa e vescovi: «Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa» (can. 333 § 2 CIC). Tale legame di comunione è stato ben evidenziato in LG 13, con particolare riferimento al rapporto fra Papa e Chiese particolari:

nella comunione ecclesiale esistono legittimamente le Chiese particolari con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità tutela le varietà legittime, e insieme vigila affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto serva a essa.

Quanto affermato per il Sommo Pontefice, viene poi messo in evidenza anche riguardo al vescovo diocesano, ossia alla Chiesa particolare:

La Chiesa particolare è affidata al Vescovo, che è principio e fondamento visibile di unità, ed è attraverso la sua comunione gerarchica con il capo e gli altri membri del Collegio episcopale che la Chiesa particolare si inserisce nella «*plena communio ecclesiarum*» dell'unica Chiesa di Cristo» (ApS 5).

In LG 20 si afferma che la Chiesa è una «società gerarchicamente ordinata», così come ebbe ad attestare San Roberto Bellarmino.

Interessante quanto accaduto nel corso dei lavori di preparazione al nuovo Codice ed in particolare negli schemi preparatori di quella che doveva essere la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, ossia la costituzione della Chiesa poi non realizzata, dove, attraverso una riflessione teologico-canonica, si vede chiaramente il passaggio, seppur graduale, dal tema della *Missione della Chiesa e della Gerarchia* a quello della *Struttura gerarchica della Chiesa*⁷, per approdare nella redazione finale della seconda parte del libro II del CIC al titolo: *La costituzione gerarchica della Chiesa*. Ciò significa che la comunione gerarchica, oltre a determinare il rapporto fra Papa e Vescovi, ed anche fra presbiteri e diaconi, «ha pure rilevanza nella definizione e nella realizzazione della Chiesa come comunione e quindi come “sacramento di salvezza”» (LG 1). Pertanto essa diviene elemento costitutivo della Chiesa di Cristo, essendo che «l'indole della comunione gerarchica appartiene alla natura della Chiesa» (ApS 166).

Per questo, richiamare il dovere di ogni fedele a mantenere e custodire la comunione con i pastori della Chiesa significa riconoscere questa dimensione di comunione gerarchica; ossia parlare ed attuare una comunione nella Chiesa implica far riferimento intrinseco alla comunione gerarchica.

⁷ Nei primi schemi della LEF 1966-1967 la prima parte era intitolata: *Missione della Chiesa e Gerarchia*. Negli schemi successivi 1969-1970, nella seconda parte il secondo paragrafo era intitolato: *La Gerarchia costituita nella Chiesa*. Negli ultimi schemi del 1976 e 1980, nella prima parte il secondo paragrafo era intitolato: *Struttura gerarchica della Chiesa* (cf *Communicationes* 1 [1969] 114-115; 6 [1974] 201; 9 [1977] 83); per chi desiderasse approfondire veda inoltre J. BEYER, «De Legis Ecclesiae fundamentalis redactione, natura et crisi» in *Periodica de re morali canonica liturgica* 61 (1972) 525-551; Cf G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio. Significato della formula nella «Lumen gentium»*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1980.

Tale evidenza emerge dalla *Nota esplicativa previa* che i padri conciliari ritennero opportuno premettere alla LG, proprio circa la comunione gerarchica:

È evidente che questa «comunione» è stata applicata nella vita della Chiesa secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata «nel diritto». Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione «gerarchica» col capo della Chiesa e con le membra. «Comunione» è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago «sentimento», ma una «realità organica», che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: «nella comunione gerarchica» (NEP 2).

Nel CIC questo concetto di comunione gerarchica è richiamato in particolare riguardo ai pastori, soprattutto al Collegio dei vescovi, «il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio» (can. 336 CIC). Lo stesso canone ricorda che è in forza di questi due elementi che questo Collegio «è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale». Tutto ciò ha la sua fonte nella NEP al n. 2: «Si diventa “membro del Collegio” in virtù della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le membra».

In questo senso al can. 749 § 2 si afferma che anche il Collegio dei vescovi, oltre al papa, ode dell'infalibilità del magistero quando i vescovi sono radunati in concilio ecumenico, oppure «quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice in materia di fede o di costumi». La NEP termina poi con un «N.B. – Senza la comunione gerarchica l'ufficio

sacramentale ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, "non può essere esercitato"».

Il tema della comunione gerarchica riguarda, infine, il rapporto fra Vescovi e presbiteri, come affermato esplicitamente nella *Presbyterorum Ordinis* al n. 7: «Tutti i presbiteri, in unione con i Vescovi, partecipano del medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'Ordine dei Vescovi manifestata ottimamente nel caso della concelebrazione liturgica [...]». Anche in questo documento conciliare viene messa in evidenza la comunione gerarchica come dimensione costitutiva della Chiesa.

Anche nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi si richiama esplicitamente tale comunione fra il Vescovo e il suo presbiterio, con particolare riferimento al consiglio presbiterale:

La comunione gerarchica fra il Vescovo e il presbiterio, fondata sull'unità del sacerdozio ministeriale e della missione ecclesiale, si manifesta istituzionalmente per mezzo del Consiglio Presbiterale in quanto "gruppo di sacerdoti che sia come il senato del Vescovo, in rappresentanza del presbiterio, la cui missione è aiutare il Vescovo nel governo della diocesi" (ApS 182).

Il CIC conferma l'obbligo dell'obbedienza dei chierici nei confronti del Sommo Pontefice e del proprio ordinario, a norma del can. 273 e, benché non se ne faccia cenno, «il disposto del can. 273 va letto alla luce del principio della comunione gerarchica, nel più ampio orizzonte dell'ecclesiologia di comunione»⁸.

⁸ A. MIGLIAVACCA, «Can. 273», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (edd.), *Codice di diritto canonico commentato*, Ancora Editrice, Milano 2019⁵, 283.

Anche in merito al tema della comunione gerarchica il documento della CTI cerca di innestare un collegamento con quello della sinodalità:

Sul fondamento della dottrina del *sensus fidei* del Popolo di Dio e della collegialità sacramentale dell'episcopato in comunione gerarchica con il Papa, si può approfondire la teologia sinodale. La dimensione sinodale della Chiesa esprime il carattere di soggetto attivo di tutti i Battezzati e insieme lo specifico ruolo del ministero episcopale in comunione collegiale o gerarchica con il Vescovo di Roma» (CTI-Sin n. 96).

In questo documento si sottolinea, quindi, in modo particolare il rapporto di comunione gerarchica che esiste fra Papa e Collegio episcopale. Il ministero episcopale vissuto con queste caratteristiche sarebbe una delle espressioni della sinodalità della Chiesa, la quale non esprimerebbe solo la partecipazione corale di tutti i membri della Chiesa, ma anche il ministero pastorale esercitato nella Chiesa con connotazione gerarchica.

Ciò viene affermato, seppur con altre parole, da papa Francesco: «In tal modo il Sinodo dei Vescovi, rappresentato da tutto l'Episcopato cattolico, manifesta che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale»⁹.

3. La sinodalità come principio di collegialità

Come già accennato, il tema della comunione gerarchica tra Papa e Vescovi si trova spesso connesso con quello della collegialità: «il concetto di collegialità precisa il significato teologico e la forma di esercizio del ministero dei Vescovi a servizio della Chiesa particolare affidata alla cura pastorale di ciascuno e nella comunione tra le Chiese particolari in seno all'unica e universale Chiesa di Cristo,

⁹ PAPA FRANCESCO, «Costituzione apostolica *Episcopalis communio*», 15 settembre 2018, 1.

mediante la comunione gerarchica del Collegio episcopale col Vescovo di Roma» (CTI-Sin n. 7).

Tale termine, di caratura altamente giuridica, nella sua forma sostantiva non si trova nel CIC; tuttavia, vi si fa chiaro riferimento in alcuni precisi luoghi del Codice:

Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di Supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio (can. 333 § 2 CIC).

Ancora:

[Il Collegio dei Vescovi] Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale» (can. 337 § 2 CIC); Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi in cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale (can. 337 § 3 CIC).

Ancora:

Perché abbiano forza obbligatorie devono avere la stessa conferma e promulgazione i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un'azione propriamente collegiale secondo una modalità diversa, indetta dal Romano Pontefice o da lui deliberatamente recepita (can. 341 § 2 CIC).

In questi canoni, la collegialità è richiamata come uno dei modi di esercitare il proprio ufficio da parte del Papa o come la modalità di azione del Collegio dei Vescovi quando, unitamente al Sommo Pontefice che ne è il capo, intende esercitare una potestà piena e suprema sulla Chiesa universale. In LG 22 si riconosce esplicitamente quello che è il carattere e la natura collegiale dell'Ordine episcopale. Ma mentre il Sommo Pontefice, come pastore supremo della Chiesa,

può esercitare la propria potestà in ogni tempo e a sua discrezione, come è proprio della natura del suo ufficio, invece:

il Collegio [dei Vescovi], pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione «strettamente» collegiale, come appare dalla tradizione della Chiesa. In altre parole: non sempre è «in pieno esercizio», anzi non agisce con atto strettamente collegiale se non ad intervalli e «col consenso del Capo». Si dice «col consenso del Capo», perché non si pensi a una dipendenza, come nei confronti di chi è «estraneo»; il termine «richiama», al contrario, la comunione tra il Capo e le membra e implica la necessità dell'atto, il quale propriamente compete al Capo (NEP n. 4).

Il Concilio Ecumenico è senza dubbio la forma più alta ed eminente in cui si esprime la collegialità episcopale; ci sono poi altre forme che, sia pure in modo diverso, richiamano tale collegialità. Anche il SdV esprime in qualche modo questa collegialità episcopale: «Il Sinodo è una forma per esprimere la collegialità dei Vescovi. [...] Tra il Concilio e il Sinodo esiste evidentemente una differenza qualitativa ma, ciò nonostante, il Sinodo esprime la collegialità in maniera altamente intensa seppur non uguale a quella realizzata dal Concilio»¹⁰.

Il can. 349 CIC, trattando delle funzioni dei cardinali, afferma che anch'essi costituiscono un «Collegio peculiare», a cui compete, oltre all'elezione del Papa, anche un'assistenza al «Sommo Pontefice sia agendo collegialmente, quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli»¹¹.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, «Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi», 30 aprile 1983, *AAS* 75 (1983) 649-650.

¹¹ Organismo di «aiuto» al Papa per questioni particolari della Chiesa universale è il concistoro dei cardinali: «I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza» (can. 353). Nel CTI-Sin se ne parla al n. 101 come una delle forme di aiuto al Papa nel suo ministero; il collegio dei cardinali infatti «costituisce storicamente il Consiglio sinodale del Vescovo di Roma, per assisterlo nell'esercizio del suo specifico ministero».

Anche LG 23 riprende il tema, ricordando che «in modo simile le Conferenze episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo acciocchè il senso di collegialità si realizzi concretamente». L'indicazione di questo testo conciliare è inserita fra le fonti del can. 447 CIC, il quale tratta della natura delle conferenze episcopali: tuttavia nel testo codiciale non è stata riportata la nozione di collegialità, ma si dice semplicemente che i Vescovi appartenenti ad una conferenza episcopale «esercitano congiuntamente (*coniunctim*) alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio». (can. 447 CIC).

Invece, il tema della collegialità viene ripreso nel direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi: «Queste assemblee episcopali sono espressione della dimensione collegiale del ministero episcopale e del suo necessario adattamento alle varie forme delle comunità umane tra le quali la Chiesa esercita la sua missione salvifica» (ApS 22). Sempre nello stesso documento viene richiamato ancora una volta il concetto, menzionando la distinzione fra collegialità «affettiva» e collegialità «effettiva»:

La *collegialità affettiva* fa del Vescovo un uomo che non è mai solo perché sempre e continuamente è con i suoi fratelli nell'episcopato e con colui che il Signore ha scelto come Successore di Pietro. La collegialità affettiva si esprime come *collegialità effettiva* nel Concilio Ecumenico o con l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, promossa dal Romano Pontefice o recepita da esso, in modo che si realizzi un vero atto collegiale. L'affetto collegiale, che non è un semplice strumento di solidarietà, si attua in gradi diversi e gli atti che ne derivano possono avere conseguenze giuridiche. Tale affetto si concretizza in vari modi, quali ad esempio il Sinodo dei Vescovi, la *Visita ad limina*, l'inserimento dei Vescovi diocesani nei dicasteri della Curia Romana, la collaborazione missionaria, l'impegno ecumenico, il dialogo interreligioso (Aps n. 12)¹².

¹² Questa distinzione, collegialità affettiva ed effettiva, era stata già espressa in alcuni documenti magisteriali, in particolare: GIOVANNI PAOLO II, «Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregi*», 16 ottobre 2003, *AAS*96 (2003) 834.

In sintesi, potremmo dunque dire che, in base ai testi citati, il concetto di collegialità viene applicato esplicitamente all'azione dei vescovi, uniti al Papa, riguardo al bene e all'unità della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Nel citato documento della CTI emerge, tuttavia, un sostanziale nesso fra il concetto di collegialità e quello di sinodalità: mentre il concetto di sinodalità richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, la collegialità diviene la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero dei Vescovi sul livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. La collegialità episcopale, con la presenza del Papa, sarebbe un ministero, un servizio attraverso cui si manifesta e si realizza la sinodalità come comunione fra le Chiese particolari e nella Chiesa universale.

4. La sinodalità come fondamento giuridico

Nel trattare ora centralmente il tema della sinodalità, ci sembra importante segnalare come in alcuni dei documenti conciliari vi sia l'utilizzo di questo termine, come nemmeno degli aggettivi *sinodale* o *sinodali*¹³. E di tale terminologia non vi è traccia nemmeno nel *motu proprio Apostolica sollicitudo* di Papa Paolo VI con cui fu creato il Sinodo dei Vescovi¹⁴.

Del termine sinodalità non vi si fa menzione neppure nel CIC, in cui si parla, tuttavia, di sinodo in due luoghi: SdV (cann. 342-348 CIC) e Sinodo diocesano (cann. 460-468 CIC).

¹³ Tuttavia va precisato che in LG 1 si parla di *Sacrosanctus Synodus*, tradotto in italiano con «sacro Concilio». Tale espressione latina torna anche in altri documenti.

¹⁴ PAOLO VI, «*Motu proprio Apostolica sollicitudo*», 15 settembre 1965, *AAS* 57 (1965) 775-780.

L'emergenza del concetto di sinodalità va anche al di là di questi due organismi, normati dal CIC¹⁵: infatti, più volte i Pontefici già citati hanno indicato tale concetto come importante inaugurazione di un nuovo stile ecclesiale, ed in modo molto forte papa Francesco ha affermato che: «[...] la sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico»¹⁶.

Alla luce di quanto detto, il già citato documento della CTI sulla sinodalità, raccoglie tutte le istanze ed attraverso tale concetto da una parte individua in generale quello che può essere il *modus vivendi et operandi* della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme. Nel documento, la sinodalità è sempre collegata all'azione del ministero collegiale dei Vescovi, intesa nel duplice versante operativo di essere espressione della collegialità episcopale e di esigere, per rendere massima la sua efficacia, l'esercizio di tale collegialità.

Questi due livelli di azione vengono specificati e correlati in rapporto a quello che viene chiamato «processo sinodale», cioè un procedimento, un cammino attraverso il quale tutti i membri della Chiesa, sia pure con funzioni diverse, partecipano alla vita e alla missione di essa, come anche alle sue decisioni. In una Diocesi, ad esempio, ciò si realizza secondo due movimenti così descritti nel documento: «il processo per elaborare una decisione (*decision-making*), attraverso un lavoro comune di discernimento, consultazione e

¹⁵ Per un maggiore approfondimento si vedano queste recenti pubblicazioni: P. CODA – R. REPOLE (edd.), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, EDB, Bologna 2019; N. SALATO, *La sinodalità al tempo di papa Francesco*, I: «Una chiave di lettura storico-dogmatica», EDB, Bologna 2020.

¹⁶ PAPA FRANCESCO, «Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi», 1140.

cooperazione, e la presa di decisione pastorale (*decision-taking*) che compete all'autorità del Vescovo. L'elaborazione è un compito sinodale, la decisione è una responsabilità ministeriale» (CTI-Sin n. 69).

Anche se queste affermazioni del documento possono lecitamente suscitare delle perplessità, in quanto secondo questa logica la sinodalità starebbe tutta nell'opera di discernimento da parte della *communitas fidelium* e non anche nell'atto di decisione da parte del pastore, tuttavia successivamente esse lasciano spazio ad una sintesi a nostro avviso di migliore impatto con la dimensione giuridica e pastorale:

a) La sinodalità designa innanzitutto lo stile peculiare che qualifica la vita e la missione della Chiesa; b) La sinodalità designa poi, in senso più specifico e determinato dal punto di vista teologico e canonico, quelle strutture e quei processi ecclesiali in cui la natura sinodale della Chiesa si esprime a livello istituzionale; c) La sinodalità designa infine l'accadere puntuale di quegli eventi sinodali in cui la Chiesa è convocata dall'autorità competente e secondo specifiche procedure determinate dalla disciplina ecclesiastica, coinvolgendo in modi diversi, sul livello locale, regionale e universale, tutto il Popolo di Dio sotto la presidenza dei Vescovi in comunione collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma, per il discernimento del suo cammino e di particolari questioni, e per l'assunzione di decisioni e orientamenti al fine di adempiere alla sua missione evangelizzatrice (CTI-Sin n. 70).

Ci sembra, concretamente, che ciò che viene indicato nel primo punto andrebbe a sostituire ciò che in altri documenti viene denominato «comunione ecclesiale», mentre quel che viene indicato nel secondo punto designi quelli che in altri luoghi sono chiamati «organismi di partecipazione», mentre il contenuto del terzo punto sia ciò che si attua più precisamente nei sinodi.

5. Il sinodo come processo: la riforma e le evoluzioni

Abbiamo fatto riferimento, nel precedente paragrafo, alla possibilità, prospettata anche dai Pontefici Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II, di una evoluzione del SdV. Nei cinquant'anni trascorsi dalla sua istituzione, molti sono stati gli interventi normativi e magisteriali che hanno permesso alla Chiesa di accogliere le acquisizioni del Concilio Vaticano II e di accrescere la sua coscienza sinodale. Infatti, dal 1965 al 2019 ci sono state, sommariamente, le promulgazioni dei due Codici vigenti che disciplinano questo istituto¹⁷; le quattro successive versioni dell'*Ordo Synodi*, ossia il regolamento attuativo di AS; i diversi discorsi del Vescovo di Roma in occasione di ricorrenze o eventi¹⁸; e non da ultimo le numerose assemblee sinodali che si sono celebrate sia in Città del Vaticano, sia in altri luoghi del mondo.

Il SdV ha, non a caso, conosciuto una necessaria e naturale riforma della sua struttura, sia giuridica che teologica, e leggerne l'evoluzione in chiave canonistica consente di giungere ad un importante assioma: esso non è solo uno dei tanti istituti giuridici, ma costituisce un *unicum* ecclesiologico che si estende, nei suoi principi fondamentali, ad ogni istituzione ecclesiale che ha finalità di discernimento, consiglio e deliberazione.

Architrave della riforma del SdV è la rilettura della natura di questo istituto: il Sinodo non viene più considerato come un evento, che ha un inizio ed una fine, bensì come un processo di cui l'assemblea sinodale è parte fondamentale, ma non unica: «Non è solo un evento, ma un processo che coinvolge in sinergia

¹⁷ Cf CIC cann. 342-348 e CCEO can. 46.

¹⁸ Cf per esempio GIOVANNI PAOLO II, «Discorso al Collegio cardinalizio», 13 giugno 1994, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVII/1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996, 1187-1188.

il Popolo di Dio, il Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo la propria funzione»¹⁹.

Lo stesso papa Francesco, nel già citato discorso commemorativo del 50° anniversario del SdV, parla di almeno tre livelli di sinodalità, ponendo volutamente al primo posto non quello della Chiesa universale, ma quello delle Chiese particolari. In questo modo il Pontefice non intende ricordare soltanto le possibili forme di sinodo distinte tra loro (oltre al Sinodo dei Vescovi è previsto nell'ordinamento canonico anche il sinodo diocesano, a norma dei cann. 460-468), ma anche presentare la dinamica che intercorre tra queste forme.

Così il SdV comprende al suo interno la fase preparatoria e la fase attuativa: tali fasi non si pongono prima e dopo il Sinodo, ma fanno parte del Sinodo stesso come un prima e dopo l'evento, che del Sinodo costituisce soltanto una parte, per quanto importante.

In questa prospettiva si comprende la ragione per cui il SdV, mediante la Segreteria generale come organismo permanente, acquisisce una sua collocazione nell'organigramma della Curia romana. Tale prospettiva di riforma si adegua ad una ecclesiologia di comunione che nell'orizzonte della sinodalità trova il suo dispiegamento, conformandosi a quanto l'attuale magistero insegna circa l'importanza di attuare processi, piuttosto che occupare spazi.

A conferma di tale nuova concezione sinodale, dove il Sinodo non si celebra solamente ma si realizza progressivamente nel tempo, vi è anche la considerazione da dare al genere letterario di *Episcopalis communio*, il documento di riforma del SdV, la cui scelta fa comprendere quanto tale riforma passi anche

¹⁹ XVI ASSEMBLEA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione», in *L'Osservatore Romano* (21 maggio 2021), 2.

per la forma giuridica scelta per la sua promulgazione. Come sappiamo AS fu promulgata da Papa Paolo VI in forma di *motu proprio*; EC è stata invece promulgata nella forma della Costituzione apostolica.

Il cambio a livello formale esprime la volontà di dare un maggiore fondamento giuridico ed ecclesiologico all'istituto del Sinodo. Questo istituto, nato come già detto nella prospettiva di una previsione di riforma, venne normato con un *motu proprio*, Ora che il SdV ha acquisito una maggiore solidità, a margine dei suoi 50 anni di esistenza, si rende opportuno il genere della Costituzione apostolica. Come si sa, entrambi i generi sono idonei alla promulgazione di nuove norme. Ma se la Costituzione apostolica sembra essere riservata a contenuti di maggiore rilevanza, per emanare leggi per la Chiesa universale o, più raramente, per una Chiesa locale, il *motu proprio* corregge, riforma, abroga, tratta questioni ritenute di minore importanza²⁰.

Pur essendo emanati dalla stessa autorità ecclesiale, spesso il *motu proprio* presuppone una disposizione normativa precedente a cui fa riferimento, riguarda questioni piuttosto circoscritte, interviene in modo mirato e definito, modificando norme già esistenti (vedi ad esempio il *motu proprio* di Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con cui il Romano Pontefice ha modificato alcune norme riguardanti i processi canonici per la dichiarazione di nullità matrimoniale).

La questione del genere è stata dibattuta in sede di elaborazione di EC, ed alcuni consultori delle commissioni impegnate nella riforma osservarono che riformare un *motu proprio* con una Costituzione apostolica avrebbe potuto rappresentare un'anomalia. Tuttavia, se Papa Paolo VI scelse il *motu proprio* fu

²⁰ Cf P. ERDÓ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia 2008, 140-141.

proprio per la consapevolezza di una normativa in divenire²¹ e Papa Francesco, scegliendo la forma della costituzione apostolica per promulgare la EC, ha offerto alla vita ecclesiale un istituto rinnovato che non concerne solo i Vescovi, ma che per i suoi principi di fondo si pone come paradigma anche per altri istituti.

In ultimo ci sembra importante sottolineare le principali novità della riforma del sinodo. Una delle più importanti è la fase della consultazione, che nella logica del processo si pone come parte integrante dell'istituto. Introdotta *de facto* nei due Sinodi sulla famiglia (straordinario nel 2014, ordinario nel 2015), essa si attua sottoponendo le questioni da trattare nell'assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e ai fedeli laici delle loro Chiese, senza trascurare i religiosi e le religiose.

Tale modalità fu percepita nel 2014 come una cosa nuova, ma in realtà non è così; già nella Chiesa del Medioevo vigeva il principio del diritto romano, tratto dal Codice Giustiniano, *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet* («ciò che riguarda tutti, deve essere trattato e approvato da tutti»). Con questa fase consultiva si è ben lontano da ricercare un mero sondaggio o un consenso maggioritario: essa si colloca nel contesto ecclesiale del discernimento. Essa è una fase che, posta all'inizio del Sinodo, riconosce ed attiva il *sensus fidelium*, il quale ricorda che in ciascun battezzato vi è il dono dello Spirito Santo, e in virtù di ciò, ognuno deve contribuire attivamente al discernimento della verità dottrinale e delle scelte pastorali²².

²¹ Cf M. ALCALA, *Historia del Sinodo de los Obispos*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1996.

²² Cf E. CORECCO, «Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della "potestas sacra"», in G. BORGONOVO-A. CATTANEO (edd.), *Ius et Communio*, II, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1997, 125.

Nei Sinodi recenti, ad esempio, è stata scelta la modalità del questionario, diffuso in modo capillare e ricevuto dopo numerose sintesi.

Altra novità è la maggiore consapevolezza della questione della rappresentanza. La gran parte dei membri Vescovi è eletta dai rispettivi sinodi dei Vescovi, consigli dei gerarchi delle Chiese orientali cattoliche e conferenze episcopali. Il testo di EC cita anche in nota 2 l'Esortazione apostolica *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II che al 58 afferma che l'assemblea generale del Sinodo «è in qualche modo espressiva dell'episcopato (*exprimit episcopatum*) e i vescovi rappresentano anzitutto le proprie Chiese (*suarum Ecclesiarum in primis partes agunt*)».

I Vescovi presenti nel Sinodo esprimono dunque una duplice rappresentanza: di tutto l'episcopato e delle Chiese da cui provengono. Il termine «rappresentare» (*partes agere*), non può essere inteso in senso strettamente giuridico, perché non esiste un atto di delega di potere delle Chiese ai propri Vescovi²³. In questo caso la prospettiva giuridica non è propriamente risolutiva, in quanto «rappresentare» anche nel senso di «*exprimere episcopatum*» sembrerebbe improprio poiché il Sinodo non esercita una collegialità effettiva, ma solo affettiva, come già ampiamente analizzato in questo contributo, ed il vescovo non agisce con giurisdizione collegiale²⁴.

Il Sinodo, infatti è realtà collegiale, ma non esprime una potestà collegiale. È costituito in buona parte da Vescovi, ma non rappresenta i Vescovi del mondo al punto tale da godere della stessa potestà del collegio. Come anche non è

²³ Cf J. RATZINGER, «Scopi e metodo del Sinodo dei Vescovi», in J. TOMKO (ed.), *Il sinodo dei vescovi. Natura-metodo-prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, 48.

²⁴ Cf A. BORRAS, «Nella Costituzione apostolica “*Episcopalis communio*”. La questione della rappresentanza», in *L'Osservatore Romano* (28-29 settembre 2018) 8.

possibile affermare che il Sinodo sia una terza modalità di esercizio della potestà suprema e piena, dopo quella primaziale del Romano Pontefice e quella collegiale di cui parlano LG 22 e il can. 337 CIC²⁵.

Dunque, il fatto di rappresentare tutto l'episcopato o esprimere la collegialità, ineccepibile dal punto di vista teologico, non implica l'esercizio della potestà collegiale. Dal punto di vista ecclesiologico riferirsi alla rappresentanza dei Vescovi al Sinodo non crea alcuna difficoltà, mentre dal punto di vista giuridico-canonico si registra una mancanza di chiarezza che ricade su aspetti di carattere operativo: costituzione e membri, partecipazione con interventi, votazione, rapporto tra Vescovi residenziali e Vescovi diocesani²⁶.

6. Il cammino sinodale delle Chiese in Italia: breve excursus

Nell'ultima parte di questo contributo è nostra intenzione offrire una breve cronologia e una mappa giuridica per comprendere in sintesi l'esperienza sinodale delle Chiese in Italia, fino al momento attuale.

Papa Francesco, rivolgendosi ai membri del Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica italiana il 30 aprile 2021, in modo molto chiaro, manifestava il desiderio che la Chiesa italiana avviasse una esperienza sinodale:

²⁵ Non mancano studiosi che ipotizzano che il Sinodo possa costituire una terza modalità di esercizio della piena e suprema potestà, legittimandola con il can. 337 § 3 che riconosce al Romano Pontefice il diritto di «scegliere e promuovere i modi con cui il collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale». Così, secondo alcuni, il Sinodo dei Vescovi potrebbe essere collocato in questa prospettiva, prevista dal can. 337 § 3. Cf G. INCITTI, «Prospettive giuridiche sull'esercizio della sinodalità», in L. BALDISSERI (ed.), *A cinquant'anni dall'Apostolica sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 118-119.

²⁶ Cf A. BORRAS, «*Episcopalis communio*: mères et limites d'une réforme institutionnelle» in *Nouvelle Revue Théologique* 141 (2019) 70-72.

la Chiesa italiana riprenderà, in questa Assemblea [dei Vescovi] di maggio, il Convegno di Firenze, per toglierlo dalla tentazione di archiviarlo e lo farà alla luce del cammino sinodale della Chiesa italiana [...] Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito [...] In effetti quello sinodale non tanto un piano da programmare, ma uno stile da incarnare²⁷.

La questione trova le sue radici nelle indicazioni che Papa Francesco stesso aveva dato a Firenze, al Convegno ecclesiale, nel 2015:

Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza [...]. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni Regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della *Evangelii gaudium*, per trarre da essa criteri pratici²⁸.

Il tema della sinodalità è stato ampiamente sviluppato dal Papa nel discorso all'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, in occasione del 50° anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015, poi ripreso e strutturato nella EC, con la quale viene riorganizzato il Sinodo stesso.

La 74^a Assemblea generale della CEI del maggio 2021 ha fatto propri questi orientamenti del Papa, approvando la seguente mozione: «I Vescovi italiani danno avvio, con questa Assemblea, al cammino sinodale secondo quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d'Intenti presentata al Santo Padre [...]»²⁹.

²⁷ PAPA FRANCESCO, «Discorso ai membri del Consiglio nazionale di Azione Cattolica italiana».

²⁸ PAPA FRANCESCO, «Discorso al Convegno nazionale della Chiesa italiana», 10 novembre 2015, 1861-1862.

²⁹ I comunicati dell'Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana e del Consiglio episcopale permanente sono reperiti sul sito della Chiesa cattolica italiana (www.chiesacattolica.it).

La successiva 75^a Assemblea generale straordinaria della Conferenza episcopale italiana (22-25 novembre 20121) ha avuto come asse portante la riflessione sul cammino finale, così come riporta il Comunicato finale:

è emersa con forza l'esigenza di abbandonare ogni autoreferenzialità, favorendo il coinvolgimento dei laici e l'ascolto attento di tutti i battezzati, specialmente di coloro che non frequentano o che hanno sopito il fuoco del Battesimo [...]. Il cammino sinodale deve diventare occasione propizia per una conversione personale e comunitaria, *conditio sine qua non* per ridare linfa all'annuncio e vigore a un tessuto ecclesiale e sociale sfibrato e vecchio³⁰.

A margine di questi importanti passaggi di avvio del cammino sinodale si sono snodate le prime tappe della realizzazione di un percorso che si prevede duri fino al 2025, per passare alla fase di recezione di quanto emerso da questo processo.

Il 17 ottobre 2021 nelle singole Diocesi si è celebrato l'avvio del cammino sinodale, e dopo la menzionata Assemblea dei Vescovi italiani il Consiglio episcopale permanente ha incaricato un gruppo ristretto di Vescovi, insieme ad alcuni laici cooptati per la loro competenza teologica e sociologica, affinché orientassero i primi passaggi. In seguito, è stato costituito dal Consiglio episcopale permanente del gennaio 2022 il Comitato per il «Coordinamento nazionale del cammino sinodale». Esso è costituito da vescovi, presbiteri, religiosi e laici, con il compito di progettare i passi dei primi due anni del cammino sinodale.

Con l'avvio del percorso nelle Diocesi è stato designato un Vescovo quale referente regionale per il cammino sinodale, oltre a uno o due referenti

³⁰ CONSIGLIO PERMANENTE DEI VESCOVI ITALIANI, «Comunicato finale», in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 55 (2021) 324-325.

(presbiteri, religiosi o laici) per ogni diocesi, con la possibilità che il Vescovo costituisca anche una segreteria del cammino sinodale per la propria Diocesi.

Il Coordinamento nazionale ha accompagnato i passi di avvio del processo, coinvolgendo e istruendo i referenti diocesani: questi ultimi hanno poi promosso nelle singole Diocesi le iniziative ritenute utili per sensibilizzare e coinvolgere anzitutto e poi avviare nelle diverse realtà diocesane i gruppi sinodali, con l'impegno a consegnare alla segreteria diocesana sinodale le sintesi degli incontri vissuti al Coordinamento nazionale, così da preparare il documento di sintesi da presentare all'Assemblea generale della CEI. È stato così preparato un documento, ossia un «testo di servizio» ad uso riservato dei membri CEI, che ha riassunto in dieci punti quanto emerso dal cammino sinodale delle singole Diocesi.

La 76^a Assemblea generale della CEI del maggio 2022 ha lavorato in «gruppi sinodali», costituiti da Vescovi, religiosi e religiose, presbiteri e laici, sulla base del menzionato «testo di servizio», con l'obiettivo di individuare le priorità oggetto del cammino sinodale di ascolto del secondo anno.

Tali priorità sono state riassunte nel Comunicato finale della Assemblea pubblicato in *L'Osservatore Romano* del 28 maggio 2022:

Le priorità per il secondo anno del Cammino sinodale [...] si stanno profilando come «cantieri», con momenti anche esperienziali, che favoriranno l'ulteriore ascolto delle persone. Le priorità individuate [...] sono tre: corresponsabilità e formazione degli operatori pastorali, ascolto dei «mondi (poveri, giovani, donne, professionisti, culture) e snellimento delle strutture ecclesiali».

Nell'estate 2022 sono stati predisposti alcuni documenti per avviare e accompagnare il secondo anno: «I cantieri di Betania. Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale» (11 luglio 2022) e «Continuiamo a camminare

insieme. Vademecum per il secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia»³¹.

7. Il cammino sinodale delle Chiese in Italia: profili giuridici

C'è subito da sottolineare che si parla di cammino sinodale e non di Sinodo diocesano o Sinodo per l'Italia. In questo modo, infatti, non sono di riferimento, in modo specifico, i canoni sul Sinodo diocesano (cann. 460-468 CIC).

Attraverso questa scelta, lungi da essere di carattere solo formale, è stato messo in evidenza non il contenuto o le tematiche, ma il metodo, uno stile di Chiesa che è proprio la sinodalità, ossia lo stile del camminare insieme e dell'esperienza dell'ascolto. In questo orizzonte non sono stati finora ritenuti necessari o fondamentali organismi e metodologie prettamente giuridiche. Non vi è, infatti, uno statuto o un regolamento del cammino sinodale, come non vi sono commissioni definite o organismi di determinazione del cammino sinodale. Allo stato attuale vi sono soltanto strumenti di servizio, come il Comitato per il cammino sinodale, cioè una sorta di segreteria.

L'esperienza del cammino sinodale, così come è stata prospettata, va collocata in rapporto ad altri possibili istituti giuridici o esperienze pastorali che avrebbero anch'esse potuto promuovere la sinodalità.

Abbiamo già sottolineato come non si parli di Sinodo della Chiesa in Italia, che è un'esperienza di per sé estranea al Codice per quanto riguarda l'istituto del Sinodo, che è previsto come «diocesano» (cf can. 460 CIC).

³¹ I testi sono reperibili in www.camminosinodale.chiesacattolica.it.

Ed è dunque corretto parlare di «cammino sinodale», in quanto sarebbe stato almeno equivoco in questo caso pensare ad un Sinodo non essendo previsto tale istituto per una realtà nazionale, nemmeno come eventuale somma dei sinodi di ciascuna diocesi.

Anche il Convegno ecclesiale, che si celebra ogni cinque anni per la Chiesa italiana, offre di certo un'esperienza di sinodalità, ma mancherebbe certamente quella dinamica di «processo» che invece il cammino sinodale, come abbiamo visto in precedenza, cerca di promuovere a livello ecclesiale e pastorale.

C'è però un altro istituto giuridico, previsto dal Codice di diritto canonico, che avrebbe potuto interpretare le esigenze che hanno portato alla scelta di promuovere il cammino sinodale, ossia il Concilio plenario, che il can. 439 § 1 CIC prevede «per tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza episcopale»³². La normativa dei Concili particolari prevede che vi partecipino, oltre ai Vescovi delle diocesi interessate, anche altri membri pure laici (cf can. 443 CIC). A questi vescovi e ai membri non vescovi è attribuito un voto consultivo e non deliberativo. Sarebbe comunque necessario, perché si promuova un'esperienza sinodale, che le decisioni approvate tengano comunque conto anche dei voti consultivi, per rendere effettiva ad ogni livello la partecipazione di tutti i membri del Concilio plenario.

Il can. 445 CIC richiama la funzione legislativa: deve decidere ciò che occorre per l'incremento della fede, per ordinare l'attività pastorale comune, introdurre o difendere la disciplina ecclesiastica comune. Il Concilio plenario, inoltre, arriverebbe a conclusioni definite, raccolte negli atti del Concilio, con

³² Cf J. ARNAUD, «Il concilio provinciale. Un'opportunità per la sinodalità della Chiesa», in *Rivista del clero italiano* 103 (2022) 123-133.201-213.

decreti che, dopo essere stati autorizzati dalla Santa Sede, verrebbero promulgati e diventerebbero obbliganti. Al Concilio plenario si potrebbe anche dare particolare importanza ai metropolitani (cann. 435-436 CIC), quali pastori e riferimenti nelle province ecclesiastiche e con un effettivo e concreto servizio di comunione tra le Chiese.

Ad ogni modo l'idea di cammino sinodale si caratterizza come una esperienza in divenire, i cui obiettivi e strumenti vengono definiti vivendo il percorso e comprendendo cosa sia necessario per la buona realizzazione di questo processo.

In ultimo, anche la scelta della definizione del percorso ha dei riflessi giuridici non meno importanti. Perché infatti non dire «Chiesa italiana», piuttosto che «Chiese che sono in Italia»? Tale scelta va attribuita all'attenzione e al primato che l'ecclesiologia conferisce alla Chiesa particolare, la cui visione viene raccolta e formalizzata nel Codice di diritto canonico: «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali (*in quibus et ex quibus*) sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale, l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica eretta stabilmente» (can. 368 CIC). Il canone ha come fonte principale *Lumen gentium* 23. Tale prospettiva mette in primo piano nella comprensione della Chiesa la dimensione della Chiesa particolare nella quale è presente la Chiesa come tale.

Tale canone, alla luce del Concilio Vaticano II, afferma che non vi è contrapposizione tra Chiesa universale e Chiesa particolare: piuttosto la Chiesa universale ritrova la sua concreta e piena realizzazione nella Chiesa particolare e,

allo stesso tempo, ogni Chiesa particolare è realizzazione ed incarnazione dell'unica Chiesa universale³³.

Dalla descrizione giuridico-pastorale del cammino sinodale offerta in questo contributo, emerge la grande ricchezza della sinodalità, come anche la necessità che molti punti e passaggi siano illuminati da una più profonda riflessione.

Pur posticipando la questione, non si potrà non porsi l'esigenza di dotarsi di strumenti ed organismi di carattere giuridico, quali ad esempio il regolamento del cammino sinodale, come anche la modalità di presenza e partecipazione ai momenti assembleari.

Abbreviazioni

AS	Apostolica sollicitudo
ApS	Apostolorum Successores
CIC	Codice di Diritto Canonico
CTI	Commissione Teologica Internazionale
CTI-Sin	Studio della Commissione Teologica Internazionale sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa
EC	Episcopalis communio
LEF	Lex Ecclesiae Fundamentalis
LG	Lumen gentium
NEP	Nota esplicativa previa
PO	Presbyterorum Ordinis
SdV	Sinodo dei Vescovi
SD	Sinodo Diocesano

³³ Cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Lettera *Communio in notio*» (28 maggio 1992), in *Acta Apostolicae Sedis* 85 (1993) 838-850.